

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRIPPA, LIUZZI, DELL'ORCO, CATALANO, BUSTO, DE LORENZIS

Abrogazione del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre disposizioni in materia di limiti e modalità di controllo dell'esposizione a campi elettromagnetici, nonché modifica all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di installazione e modifica di impianti di telecomunicazione

Presentata il 26 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è salvaguardare il principio di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'attuale contesto di un crescente e necessario sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione.

Nello specifico, si intende ripristinare i meccanismi previgenti, *ante* luglio 2011, regolanti i livelli di rischio accettabile a breve (valore soglia) e a medio o lungo termine (valore di attenzione e obiettivi di qualità) per i lavoratori direttamente

esposti e per i cittadini, le modalità di misurazione e il processo autorizzativo dell'installazione degli impianti, nel rispetto delle competenze istituzionali e territoriali.

L'evoluzione dell'accesso a *internet*, coerentemente con la Strategia Europa 2020, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese: studi della Banca mondiale ritengono che una variazione di dieci punti percentuali della penetrazione della banda larga generino un aumento di 1,21 punti percentuali di crescita del prodotto

interno loro (PIL) *pro capite* nelle economie dei Paesi sviluppati.

Tuttavia, coerentemente con il dettato della legge n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ai sensi e nel rispetto degli articoli 32 della Costituzione e 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo sviluppo delle tecnologie digitali deve realizzarsi minimizzando il rischio sociale annesso.

Il controllo della diffusione dei campi elettromagnetici nell'atmosfera costituisce una nuova, fondamentale esigenza, alla luce dei recenti studi sul loro impatto sulla salute dell'uomo.

Il 31 maggio 2011, con il comunicato stampa n. 208, l'*International Agency for Research on Cancer* (IARC) ha reso noto di aver classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come « possibilmente cancerogeni per l'uomo » (gruppo 2b), basandosi sull'aumento del rischio di glioma per gli utilizzatori dei telefoni *wireless*.

Le forti aspettative in termini di potenziale sviluppo, in un contesto di profonda crisi economico-finanziaria, hanno portato a modifiche della legislazione vigente, spesso sollecitate dalla pressione degli operatori del settore, nell'aspettativa di innescare processi virtuosi di crescita e di accelerare il cammino verso gli obiettivi dell'Agenda digitale.

Le recenti modifiche attuano una grave *deregulation* dei procedimenti amministrativi finalizzati alle verifiche preventive e ai controlli di carattere sanitario e incidono pesantemente sulla corretta applicabilità del principio di precauzione, vanificando i richiami ai criteri di minimizzazione, contenuti a più livelli, nella normativa nazionale e europea, in materia di impianti di telecomunicazioni.

Gli effetti scaricherebbero sulle generazioni successive un ingiustificato aggravio dei rischi per la salute e un significativo incremento dei costi annessi.

L'articolo 1 della proposta di legge intende rimediare alla modifica alla disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, introdotta dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sulle modalità di misura del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità dei 6 valori medi (V/m) come media sulle 24 ore anziché su qualsiasi intervallo di 6 minuti previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha creato numerose criticità.

La media su un intervallo di 6 minuti è giustificata, infatti, dai tempi di risposta adattiva dell'organismo all'esposizione di natura termica (tempo di attivazione dei meccanismi di regolazione dell'omeotermia quali la vasodilatazione e la sudorazione).

La dilatazione della tempistica prevista dal citato articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012 è quindi evidentemente arbitraria.

La verifica strumentale da parte degli organi di vigilanza diventa, inoltre, impossibile per ovvie ragioni di carattere strumentale e organizzativo (personale sul sito di misura per 24 ore e strumentazione attualmente non predisposta per campionamenti di così lunga durata).

La modifica prevista dall'articolo 1, quindi, dispone l'abrogazione della norma che impedisce di fatto un corretto e oggettivo controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica, invece, il comma 4 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Il comma 4, infatti, ha innalzato il limite massimo della potenza delle singole antenne prevedendo un valore massimo uguale o inferiore a 10 watt. Si provvede, quindi, a una riduzione del valore massimo di potenza delle singole antenne, imponendo come limite massimo 7 watt anziché 10 watt.

L'articolo 3 ha come obiettivo quello di coinvolgere le Camere nell'attività di monitoraggio sull'operato del Comitato inter-

ministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico nonché sullo stato delle conoscenze conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale in materia di rischi per la salute originati dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

L'articolo 4, infine, è volto a rendere pubblici e facilmente consultabili i dati

che emergeranno dalle rilevazioni eseguite dagli organi chiamati a esercitare l'attività di controllo. Il formato dei dati, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, deve essere di tipo aperto, secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e pubblicato sui siti istituzionali dei comuni interessati dalle rilevazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 agosto 2003.

ART. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: « inferiore o uguale a 10 watt » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore o uguale a 7 watt ».

ART. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui all'articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, invia alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività e sulle funzioni di propria competenza, indicate nel medesimo articolo 6 della legge n. 36 del 2001, nonché sull'aggiornamento dello stato delle conoscenze conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale in materia di

rischi per la salute originati dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale del contributo, reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti e organismi aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle materie di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché della partecipazione, resa a titolo gratuito, mediante la produzione di documenti, memorie scritte e proposte, delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. I risultati delle rilevazioni eseguite dagli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, devono essere resi disponibili e facilmente accessibili al pubblico, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, utilizzando un formato dei dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e i comuni interessati pubblicano sui propri siti istituzionali l'esito delle rilevazioni periodiche ivi previste con modalità di ricerca che consentono la localizzazione geografica del sito e del punto di misura.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0015890